

Il tema dell'esonero dal test di A2

Riflessioni in premessa

Partiamo da tre premesse fondamentali per inquadrare il punto di partenza della nostra riflessione: esiste una possibilità di esonero dal test di A2, esistono moltissime persone che non superano il test di lingua tra gli analfabeti, il Consiglio d'Europa si raccomanda che i test linguistici per l'integrazione facilitino e non ostacolino di fatto l'integrazione.

1. L' art 9 comma 2-bis del Testo Unico in materia di Immigrazione disciplinato dal Decreto del Ministero dell'Interno del 4 giugno 2010 prevede, tra i requisiti necessari ai fini del rilascio del permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il superamento di un test di lingua italiana.

All'interno della normativa si parla di alcune eccezioni. Secondo l'articolo 1 comma 3 **«Le disposizioni del decreto non si applicano allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica».**

Si parla cioè della possibilità di essere esonerati dal suddetto test linguistico per motivi accertati attraverso una diagnosi medica.

É questa la definizione che abbiamo approfondito attraverso diversi incontri e durante una sessione di lavoro della seconda edizione del convegno "Cittadinanza e analfabetismo" (13 maggio 2017) alla presenza di vari uffici informazioni immigrati del nostro comune (CGIL, CISL, UIS e Città Migrante), dei 2 CPIA della provincia reggiana, di un medico rappresentante per le commissioni di Medicina Legale della provincia e della Rete Diritto di Parola.

2. **Cosa ha a che fare un eventuale esonero dal test di lingua per motivi sanitari con l'istruzione degli adulti o con il tema dell'alfabetizzazione?**

Gli adulti analfabeti (e quindi molti nostri studenti) fanno fatica a superare il test linguistico di livello A2. Soprattutto quando la persona analfabeta non è più giovanissima, non è mai andata a scuola nel proprio paese o non ha mai utilizzato nessun codice scritto, le lacune nell'apprendimento sembrano difficilmente recuperabili anche con il supporto di un lungo percorso scolastico.

In diversi casi, anche dopo anni di scuola e di impegno, alcuni adulti analfabeti non riescono nemmeno ad acquisire un livello di competenze pari all'A1. Oltre quindi a tutti i problemi legati al non saper leggere e scrivere, queste persone vedono crescere davanti a

sé una serie di complicazioni legate all'acquisizione dei documenti di soggiorno e ai diritti a cui tali documenti danno accesso.

3. Durante l'International Conference dell'ALTE organizzata a Bologna nel maggio 2017 è stata sottolineata tuttavia più volte la raccomandazione del **Consiglio d'Europa** affinché i **test per l'integrazione linguistica aiutino e non ostacolino l'integrazione**.

4. **E' per dare risposta a queste riflessioni che la rete Diritto di Parola si è attivata organizzando un momento di confronto ufficiale all'interno dell'edizione 2017 del convegno Cittadinanza e analfabetismo.**

Siamo partiti da una riflessione sul concetto di handicap indicato dalla normativa come possibile ragione per l'ottenimento dell'esonero dal test linguistico.

Cosa si intende per Handicap? L'handicap è una qualità oggettiva indissolubilmente legata a una persona o è una difficoltà legata ad una circostanza? E' quindi un dato da valutare attraverso la costruzione di una riflessione composita o un dato misurabile in modo oggettivo/fisso?

Quando noi usiamo la parola Handicap ci riferiamo a una "problematicità di funzionamento".

L'handicap, così come le gravi difficoltà di apprendimento linguistico derivanti dall'età sono un dato non misurabile attraverso screening scientifici di valore assolutamente affidabile che testino solo qualità individuali, ma attraverso valutazioni che mettano a fuoco e tengano conto di un contesto intersoggettivo.

A questo proposito ci siamo interrogati su come sia necessario lavorare insieme (mondo dell'Istruzione e mondo della Sanità) per la valutazione di difficoltà, percorsi, prospettive.

Durante il lavoro del convegno abbiamo messo a fuoco alcune possibili risposte e cercato di ricordare le procedure, attraverso un confronto che ha messo insieme esperienze, punti di vista, competenze differenti e ruoli complementari. Sono intervenuti al dibattito: docenti di lingua italiana e di alfabetizzazione, medici e operatori dell'AUSL ed esperti di legislazione in materia di immigrazione.

Cosa può fare la scuola? Quale ruolo spetta all'AUSL? Quali percorsi integrati di accesso all'esonero è legittimo ipotizzare? Come possono collaborare scuola e sanità per accompagnare ogni persona nel percorso più adatto rispetto al suo profilo specifico ed alle sue difficoltà?

5. Al termine della riflessione, si è valutato assolutamente utile un **passaggio di screening da parte del CPIA per fornire un quadro delle difficoltà e dei ritardi**

evidenziati dai soggetti più vulnerabili. Tale descrizione permetterà ai medici della Commissione certificatrice dell'AUSL di avere qualche elemento in più per effettuare una diagnosi delle difficoltà effettive della persona e delle prospettive individuali di apprendimento.

Questo perché l'analfabetismo, pur essendo una condizione fortemente invalidante ai fini del raggiungimento del livello A2, non è un argomento diagnosticabile a livello medico, bensì di competenza dei docenti di italiano L2.

Il tempo in termini di ore che gli insegnanti del CPIA hanno a disposizione inoltre per la valutazione delle competenze è molto maggiore di quello della Commissione medica ed è quindi un tempo che può mettere alla prova ogni soggetto all'interno di contesti e relazioni più ampi e significativi.

6. Qual è dunque la procedura ipotizzata per l'accesso ad eventuali esoneri?

Prima di presentarsi alla Commissione Medica dell'AUSL, si è valutato di indirizzare sempre le **persone alla fruizione di un percorso scolastico.**

L'attuale normativa a cui fa riferimento il CPIA prevede un percorso ordinario di 100 ore per il livello A1 ed un percorso di 80 ore per l'A2 (circa un anno di corso frequentato al CPIA Reggio Sud).

Cosa succede a quegli studenti che non riescano ad acquisire le competenze richieste?

- Agli studenti più giovani verrà chiesto comunque un periodo minimo di almeno due anni di frequenza a scuola prima che si possa eventualmente ipotizzare un accesso all'esonero.
- Agli studenti di età superiore ai 49 anni verrà chiesto un periodo minimo di un anno di corso al CPIA.
- Agli studenti di età superiore ai 59 anni verrà chiesto un periodo minimo di 4 mesi di corso al CPIA.
- Nel caso, superati questi tempi, non si evidenzia un apprendimento strumentale almeno di livello ALF 2/3*(*vedi obiettivi indicati nella scheda orientativa), l'insegnante valuterà se indirizzare lo studente ad una visita della Commissione Medica per gli esoneri.
- Fornirà a tal fine una relazione orientativa che documenti le difficoltà evidenziate dallo studente a livello di apprendimento linguistico.

- Nel caso di studenti che abbiano più di 66 anni, il CPIA accompagnerà l'accesso alla richiesta di esonero con la somministrazione di un test accurato di rilevazione delle competenze alfabetiche. In questi casi non verrà tuttavia richiesto un periodo di frequenza a scuola.
- La Commissione di Medicina Legale utilizzerà le valutazioni orientative della scuola di lingua (CPIA) per poter tratteggiare una fotografia più dettagliata ai fini della certificazione di un eventuale esonero dal test di A2.